

LA PIETRA SCARTATA

**Promuovere il dono
per costruire comunità**

LYASIS EDIZIONI

LA PIETRA SCARTATA

**Promuovere il dono
per costruire comunità**

a cura di Bernardino Casadei



INDICE

La promozione del dono come vocazione	pagina	9
IL DONO NELLA NOSTRA SOCIETÀ		13
Donare per esistere		15
La donazione: generosità e opportunismo nel codice civile		29
Liberalità ad enti non profit: un ripensamento delle regole civilistiche		39
I profili tributari del dono		45
Il dono e l'importanza del settore non profit nella teoria economica		51
L'economia sperimentale applicata ai comportamenti altruistici		59
COME COMUNICARE		67
Comunicare il dono		69
Comunicazione interpersonale non scritta		77
CREARE RELAZIONI		91
Costruire e coltivare relazioni		93
Valorizzare il patrimonio relazionale		101
Vie, strumenti, impatti della nuova filantropia strutturata		105
Donare oltre la vita		113
Creare partnership coinvolgendo le imprese		119
Mobilitare i volontari oggi		127
ALCUNI STRUMENTI		141
Le fondazioni di comunità, primi intermediari filantropici italiani		143
Le misure che contano: dal software alla strategia CRM		149
L'importanza dei social network e della comunicazione online		157
Il telemarketing per il fundraising		163
LE SFIDE DI UNA PROFESSIONE		171
La promozione del dono e la valutazione		173
Abitare i paradossi: il promotore del dono come ruolo di frontiera		183

La donazione: generosità e opportunismo nel codice civile

di Dominique Feola

Donazione e ingratitudine

Una delle maggiori remore, a livello psicologico verso la donazione è il timore di pentirsi in futuro.

Chi dona, infatti, non riceve niente in cambio.

La gratitudine non sempre appaga e non sempre appartiene al donatario.

Peraltro, il legislatore, nel tenere conto che la gratitudine possa operare come una certa contropartita della liberalità ricevuta, si è preoccupato piuttosto di prevedere che il donatario non sia ingrato.

Non è richiesto che il donatario sia riconoscente al donante, ma ci si aspetta semplicemente che egli non sia pesantemente ingrato.

Il legislatore si è, infatti, limitato a disporre che il donatario è tenuto a versare gli alimenti in caso di bisogno del donante, ma comunque nei limiti del valore della donazione, e a prevedere due sole cause di revoca della donazione: la sopravvenienza di figli del donante e l'ingratitudine, che non costituisce, però, una categoria generale, che il donante può intendere come gli aggrada.

Da un lato, infatti, l'art. 801 c.c. contiene una serie di fattispecie tipiche di ingratitudine, ravvisate nella commissione di delitti particolarmente gravi in danno del donante (omicidio consumato o tentato del donante o di un suo stretto congiunto, denuncia calunniosa o falsa testimonianza in danno dei medesimi soggetti per un reato per il quale sia prevista la reclusione per un periodo non inferiore nel minimo a tre anni), che, fortunatamente, ricorrono di rado. Dall'altro, le ulteriori ipotesi di impronta strettamente civilistica sono tradizionalmente intese in termini piuttosto restrittivi.

Si tratta dei casi di ingiuria grave verso il donante, di grave pregiudizio doloso al suo patrimonio, o del rifiuto "indebito" di prestazione degli alimenti.

Quanto all'ingiuria grave, per esempio, si è affermato che imporre al donatario, a pena di revocazione, un obbligo di astensione da qualunque condotta o esternazione antitetica rispetto alla volontà del donante, integra un vincolo inaccettabile sulla sua libertà di autodeterminazione per il solo fatto di essere stato destinatario di un atto di liberalità, e che ciò snaturerebbe lo spirito stesso della donazione, che si caratterizza,

proprio, dall'assenza di corrispettività³⁶. E così pure non costituirebbe ingiuria grave la richiesta di separazione dal partner o l'infedeltà del donatario quand'anche sancita da una sentenza di separazione fra coniugi per addebito³⁷. A fronte di simili affermazioni, risulta estremamente difficile comprendere in che cosa possa concretarsi l'ingiuria grave che legittima la revoca della donazione, così come il pregiudizio al patrimonio che deve essere, oltre che grave, anche doloso.

Persino il rifiuto alla prestazione degli alimenti – alla quale è tenuto il donatario con priorità rispetto agli altri obbligati alimentari elencati nell'art. 433 c.c. – diventa rilevante solo se non vi siano delle ragioni scusanti, come l'insussistenza di un effettivo stato di bisogno del donante o, peggio, la circostanza che il donatario abbia scarse risorse economiche³⁸. Del resto, anche il legislatore teme che privarsi di un bene senza corrispettivo potrebbe essere un gesto malaccorto e, quindi, impone alle parti di riflettere assai bene su quanto si sta facendo, richiedendo così una forma particolarmente solenne (l'atto notarile con due testimoni), che ha, quale contropartita, la spesa significativa degli onorari dovuti al professionista rogante.

Una ponderata generosità

Se gli atti di disposizione fossero materia che le parti potessero plasmare a loro piacimento per la soddisfazione dei più capricciosi bisogni, chiunque maturasse il desiderio di donare cercherebbe di assicurarsi il più possibile la precarietà del negozio dispositivo, ben oltre i limiti della legge, che si sono sopra illustrati.

E così, in uno sforzo immaginativo, il donante egoista o pessimista o previdente cercherebbe, volta a volta, di assicurarsi la possibilità di revocare la donazione nel ricorso di determinate condizioni o finanche a proprio piacimento e senza dover giustificare alcunché, o di poter semplicemente continuare a disporre di tutto o di almeno una parte dei beni donati o, infine, di rimandare l'effetto traslativo alla morte, allorché quel bene – se la donazione non vi fosse stata – sarebbe comunque destinato a cadere in successione, e, quindi, in un momento nel quale certamente il donante non ha più interesse a mantenerne la titolarità.

Atti di disposizione di questo tipo richiedono, per essere ammissibili, un vaglio in termini di meritevolezza di tutela, posto soprattutto il loro contenuto, almeno apparentemente, atipico.

La donazione revocabile ad arbitrio del donante non dovrebbe essere valida³⁹. Ma nulla impedisce che alla donazione vengano apposti termini iniziali o finali o condizioni sospensive o risolutive, attraverso le quali il donante riesca a subordinare la definitività del beneficio che attribuisce all'ottenimento di un particolare vantaggio materiale o alla soddisfazione di una sua esigenza morale.

Donazione e ripensamenti: la riserva di disporre dei beni donati

La possibilità di poter continuare a disporre di beni determinati ricompresi nell'ambito della donazione pare ammessa in termini generali dall'art. 790 c.c., a condizione

che ciò sia stato espressamente previsto all'interno dell'atto della donazione.

Segnaliamo che la norma discende da una disposizione quasi identica del codice civile del 1865 che, però, se ne distaccava perché prevedeva che, qualora il donante non avesse esercitato tale facoltà, alla sua morte i beni dei quali il donante, pur potendo, non avesse disposto, si trasferivano agli eredi, caducando in via definitiva la donazione *in parte qua*. Nella sostanza, perciò, la donazione con riserva di disporre del codice previgente considerava la disposizione sulla porzione dei beni oggetto della riserva come sottoposta ad una condizione potestativa mera impeditiva di qualunque efficace trasferimento all'oblato.

Con scelta che appare singolare, il codificatore del 1942 ha, invece, adottato la soluzione opposta, consentendo di qualificare la riserva di disposizione come una condizione potestativa parzialmente risolutiva, meritevole di tutela poiché, evidentemente, a fronte della gratuità del negozio dispositivo appare appropriato tenere in qualche considerazione eventuali sopravvenute esigenze del donatario.

Pertanto, il donante cauto potrebbe stipulare una donazione nella quale conferendo una certa somma al donatario o un certo numero di beni, se ne riserva la facoltà in futuro di disporne.

L'attribuzione di quanto non è stato poi revocato verrà definitivamente a consolidarsi nelle mani del donatario alla morte del donante.

Del resto, che la donazione abbia un certo grado di instabilità finché non si è aperta la successione del disponente risulta essere un carattere ricorrente della donazione, soggetta anche ad altri ben più pregnanti rimedi rescissori come la revocazione per sopravvenienza di figli, o la collazione allorché non vi sia stata dispensa, o la riduzione se, all'apertura della successione, possa risultare che la donazione abbia leso la quota riservata ai legittimari.

La donazione con riserva appare, poi, ancora più tutelante per il donatario allorché abbia per oggetto una somma di denaro, dal momento che la possibilità di reclamare la somma di denaro della quale si è fatta riserva sussiste anche quando quella somma sia stata spesa, in ossequio al principio "*genus numquam perit*" (per il quale è sempre possibile l'adempimento di un'obbligazione che abbia per oggetto il pagamento di un bene individuato semplicemente per l'appartenenza ad un genere, come è, in effetti, il denaro).

L'istituto della riserva di disporre applicato alla donazione dovrebbe essere foriero di applicazioni pratiche rilevanti allorché il beneficiario del negozio sia un'istituzione che non persegue fini di lucro, consentendo di soddisfare interessi particolari anche opportunistici propri del donante.

Sarebbe possibile, per esempio, donare un maniero bisognoso di restauri ad un ente che ha quale scopo istituzionale la conservazione del patrimonio culturale e artistico riservandosi di abitarne una parte e magari anche regolando espressamente l'obbligo di effettuare opere di risanamento conservativo.

Od ancora, sarebbe consentito donare una somma di denaro ad un'istituzione, confe-

rendole la liquidità per compiere una certa operazione, ma riservandosi la possibilità di chiedere poi la restituzione di parte della somma.

La fattispecie produce gli stessi effetti del mutuo gratuito con parziale rimessione del debito, ma se ne distingue sotto il profilo causale e formale dal momento che la rimessione del debito è un atto successivo ed eventuale rispetto al mutuo, e ne è da esso logicamente distinto: il mutuo impone, poi, di per sé l'obbligo di restituire il *tantundem eiusdem generis* alla scadenza, mentre la donazione con riserva contiene in sé la definitività dell'attribuzione, che, una volta incassata dal donatario, può essere da questi immediatamente utilizzata (eventualmente per finalità indicate dal donante, che abbia apposto un *modus*).

Inoltre, nella donazione con riserva, l'obbligo di restituzione del denaro potrebbe non sorgere mai (perché il donante non ne farà mai richiesta) e non potrebbe mai assorbire il valore della donazione, ma della stabilità dell'attribuzione si avrà certezza solo dopo la morte del disponente.

In conclusione, ciò di cui il legislatore si accontenta è che almeno una parte della donazione resti intatta.

Quanto sopra suggerisce che la riserva di revoca della donazione non potrebbe mai riguardare l'intero cespite perché in ogni caso la donazione deve conservare una sua efficacia. La composizione degli interessi del beneficiario, interessato alla stabilità dell'attribuzione, e del donante, che potrebbe volere la restituzione del bene, è, dunque, assicurata in tali termini.

Se la donazione dovesse riguardare un unico bene, è necessario, affinché la riserva di restituzione sia valida, che il bene possa essere diviso (e così, esemplificativamente, ove dovesse riguardare un immobile, che esso possa essere frazionabile).

Merita altresì di essere sottolineato che la facoltà di disporre della parte dei beni donati, una volta prevista, può essere esercitata senza necessità di motivare le ragioni che hanno spinto il donante, il che appare un ulteriore elemento che potrebbe incoraggiare il donante a disporre, non dovendosi preoccupare né di motivare la richiesta né di offrire motivazioni particolarmente gravi o serie (come, per esempio, il fatto di versare in stato di necessità).

Donazione e “raffinato” opportunismo

Il contratto di donazione può essere un valido strumento per soddisfare interessi opportunistici propri del donante.

Anche in tal caso l'ordinamento, pur di promuovere il dono, consente al donante di perseguire interessi egoistici.

Immaginiamo, per esempio, che un artista voglia consolidare la propria reputazione professionale. In tal caso potrebbe donare alcune opere ad un museo con l'onere di esporne almeno una parte periodicamente.

Possiamo anche ipotizzare che un'impresa doni una certa somma ad un'associazione sportiva imponendole di utilizzarla per l'organizzazione di un torneo competitivo che

prenda il nome dell'impresa stessa, che, quindi, beneficerà della pubblicità dell'iniziativa. La figura giuridica che viene in considerazione in tali ipotesi è quella dell'onere, o, con espressione latina, *modus*, il quale, seguendo la disciplina codicistica (che ne illustra gli effetti, pur senza definirlo), è appunto un peso di natura patrimoniale che il donatario subisce per volontà del donante e che, però, spontaneamente accetta nel momento in cui accetta la donazione.

Il *modus* può consistere nell'obbligazione di erogare una parte del vantaggio patrimoniale per un dato scopo o a beneficio di taluno, ivi compreso il donatario, oppure nell'obbligazione di eseguire una determinata prestazione di dare, fare o non fare – non connessa con i beni che il donatario riceve – in favore di terzi, ma anche dello stesso donante⁴⁰.

Nulla impedisce che la donazione modale possa consistere nel trasferimento di un determinato bene (al limite anche una somma di denaro) gravato dall'onere per il donatario di mantenere il donante con erogazioni periodiche. In astratto, se non sorgessero delicate questioni di carattere fiscale, connesse alla tassazione dell'operazione (delle quali non è possibile dare conto in questo scritto), una simile intesa costituirebbe un rilevante vantaggio per il donante, che voglia spogliarsi immediatamente del peso di un bene per lui inutile (pensiamo ad un immobile non più in uso) o difficilmente commerciabile, e ottenere una rendita, senza dover stipulare un contratto oneroso di rendita vitalizia.

L'obbligo del donatario di soddisfare l'onere trova un limite nel valore del bene donato, in quanto egli non è tenuto oltre.

Nell'ipotesi dianzi suggerita del trasferimento del bene a titolo gratuito gravato dall'onere di mantenere il donante, per parte sua, il donatario sa che, comunque, l'accettazione della donazione non comporterà mai un impegno *ultra vires* e, quindi, o egli ne trarrà comunque un vantaggio o non subirà perdite di carattere economico. Va aggiunto che, ai sensi dell'art. 427 del progetto preliminare al codice civile, il valore della cosa donata e quello dell'onere imposto devono essere stimati al tempo in cui l'onere deve essere imposto. Ciò è bastato per far ritenere in dottrina che un siffatto principio, pur non essendo stata tale norma riprodotta nel codice civile vigente, debba considerarsi diritto vigente per ragioni equitative⁴¹. Rilevano dunque sia i casi di maggior gravosità del *modus* sia quelli di una diminuzione di valore della donazione e perfino – si è scritto – una svalutazione monetaria dei titoli obbligazionari donati⁴².

Si è affermato che, analogamente, nel caso in cui i beni donati siano periti per causa non imputabile al donatario, egli non sarebbe più tenuto all'adempimento⁴³.

Nella disciplina codicistica del *modus* trovano, poi, una peculiare disciplina le conseguenze del suo inadempimento.

È, infatti, previsto che, verificatasi tale fattispecie, non vi sia altra conseguenza che quella disposta nell'art. 793 c.c., a tenore del quale solo il donante o i suoi eredi possono chiedere la restituzione del bene donato (al contrario, ai sensi dell'art. 648 c.c., quando l'onere è inserito in una disposizione testamentaria il relativo diritto è

assegnato a “*chiunque vi abbia interesse*”) e soltanto ove ciò sia stato espressamente previsto dalla donazione: se, dunque, il donante non si è curato di prevedere nell’atto di liberalità la risoluzione per il caso di inadempimento (che è considerata come una sorte di “*pena privata*”), il donante o i suoi eredi possono pretendere l’adempimento dell’onere e domandare soltanto il risarcimento del danno che, in virtù del principio di effettività del danno, richiede non solo una prova rigorosa della sua esistenza e della sua *immediata e diretta* riconducibilità all’inadempimento, ma anche che esso sia suscettibile di liquidazione nella sua materialità. Per chiarirsi, nel caso in cui l’onere apposto alla donazione di quadri al museo, sia quello di esporne almeno una parte con cadenza biennale, il danno da risarcire sarebbe inconsistente. Non è, pertanto, escluso che il donatario possa preferire rendersi inadempiente quando sa che il danno causato dall’inadempimento è modesto ed ancor di più quando sia probabile che donante o eredi restino inattivi.

Ma anche allorché sia prevista la risoluzione della donazione per il caso di inadempimento, la giurisprudenza ha chiarito che essa possa essere pronunciata solo se la condotta sia connotata da gravità quanto agli effetti e quanto all’*animus*⁴⁴, introducendo nella sostanza un giudizio su effetti e ragioni del mancato adempimento.

E, infine, meritano un’ultima notazione gli oneri che si concretino in un *facere* o *non facere* che consistano in una rilevante compromissione delle prerogative proprietarie (conferite – si intende – al donatario), come ad esempio, il divieto perpetuo di alienazione del cespite donato o l’obbligo di destinazione di un immobile ad una specifica finalità (ad esempio, assistenziale).

Al riguardo, la giurisprudenza considera clausole siffatte addirittura nulle ai sensi dell’art 1379 c.c., con la conseguenza che, caduto il *modus*, la donazione è valida come donazione incondizionata e il donatario resta libero di fare ciò che vuole.

In conclusione, se non proprio il codificatore del 1942, ma quanto meno la dottrina e la giurisprudenza hanno stretto una particolare alleanza per salvaguardare eventuali comportamenti opportunistici anche da parte del donatario.

Donazione e sfoggio di buone intenzioni

Da ultimo, intendiamo qui riferire della donazione di un bene del quale il disponente intenda, in realtà, poter disporre fino alla fine dei suoi giorni.

Donazioni di questo tipo sono possibili e, per lo più, vengono realizzate attraverso la c.d. riserva di usufrutto (e, più raramente, di altri diritti reali minori come l’abitazione o l’uso).

Donare la nuda proprietà di un bene riservandosene l’usufrutto significa che l’usufruttuario godrà del bene e ne farà propri gli eventuali frutti, finché non si estingua l’usufrutto, che può essere stabilito per tutta la vita dell’usufruttuario o per una durata predeterminata (ma esso si estinguerà comunque se il decesso dell’usufruttuario interviene prima della scadenza del termine).

Il donante avrà compiuto una buona azione ma le ricadute patrimoniali le subiranno

gli aspiranti eredi che, se la donazione non è lesiva della legittima e vi è stata dispensa dalla collazione (ove la donazione sia stata fatta a favore del coniuge o di un discendente), all’apertura della successione, si troveranno privati del bene di cui il donante ha disposto.

In un certo senso, la donazione con riserva di usufrutto è una donazione in danno di coloro che saranno chiamati all’eredità, che non troveranno nella massa relitta né il bene né il suo controvalore economico. Quanto al donante, egli ne subisce un unico effetto peggiore, consistente nel privarsi della possibilità, d’ora in poi, di alienare il bene nella sua piena proprietà (ma potrà comunque cedere l’usufrutto, ai sensi dell’art. 980 c.c., anche se si deve riconoscere che tale diritto potrebbe essere scarsamente appetibile, dal momento che l’usufrutto è destinato comunque a cessare alla morte del disponente, sicché l’acquirente di usufrutto sopporta l’alea connessa alla durata della vita dell’usufruttuario).

Ma non è tutto.

Benché il donatario di nuda proprietà potrà godere in pienezza delle prerogative proprietarie solo alla morte del donante usufruttuario, egli deve sin da subito farsi carico di alcuni pesi che riguardano il bene ricevuto in donazione, posto che sono a suo carico quelle riparazioni straordinarie che si rendano necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per una parte notevole di tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 c.c.).

Non tutte le riparazioni straordinarie sono a carico del nudo proprietario, dunque, ma certamente lo sono quelle più onerose.

Inoltre, gli eredi del donante avranno diritto all’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa (art. 985 c.c.), quantunque a tali migliorie il donatario potrebbe non essere interessato, ed altresì alla restituzione delle addizioni (che non alterino la destinazione economica della cosa), salvo che il donatario non preferisca pagare per ritenerle (art. 986 c.c.).

Non è, in effetti raro che proprietari di dimore storiche che necessitino investimenti per la conservazione ne donino la nuda proprietà all’ente che ne assicura la fruizione al pubblico (magari non prima della morte dell’usufruttuario), ottenendo che nel frattempo essa venga ristrutturata a cura e spese dell’ente, e, mentre restano ad abitarci vita natural durante, possono mostrarsi al mondo quali lungimiranti benefattori.

Talvolta operazioni di questo tipo incontrano la convinta approvazione anche dei futuri eredi che hanno stabilito le loro residenze altrove o che, con molto realismo, temono i pesi di eredità di questo tipo più di quanto possano apprezzarne i vantaggi. Gli immobili storici richiedono, infatti, rilevanti costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sono in genere oggetto di vincoli architettonici che li rendono ancora più rilevanti⁴⁵.

Peraltro, non è soltanto attraverso la riserva di usufrutto che il donante può fare sfoggio di buone intenzioni e mantenere il godimento del bene donato.

Nel lungo articolato dibattito sulla nullità dei patti successori, che il codice civile ribadisce, in ossequio ad una lunga traduzione, nell'art. 458 c.c., la dottrina ha individuato la particolare figura della donazione c.d. *cum moriar* o *post mortem* o *die mortis*, nella quale, cioè, la morte costituisce il termine (*incertus quando*, ma *certus an*) di iniziale efficacia della donazione⁴⁶ o comunque il momento a decorrere dal quale il donatario potrà pretendere dagli eredi del donante la prestazione (termine di esigibilità della prestazione)⁴⁷.

Se resta vietato disporre dei propri beni per il tempo in cui si sia cessato di vivere con un negozio diverso dal testamento, dovrebbe essere, invece, permesso stipulare una donazione nella quale la morte costituisca non causa, ma mera occasione dell'acquisto. Il donante, nella donazione *cum moriar*, dispone in via immediata del proprio diritto e l'attribuzione a favore del donatario è perfetta sin dalla conclusione del contratto: solo la realizzazione dell'effetto o la condizione di esigibilità è rimandata alla morte dello stesso donante.

Ricorrendo a tale tipo negoziale, pertanto, il donante si priva semplicemente della facoltà di alienare il bene a terzi, avendone già disposto, ma ne mantiene di fatto il godimento più pieno, ivi compreso il potere di trasformare il bene o di modificarne la destinazione economica (ciò che gli sarebbe impedito ove avesse fatto ricorso alla donazione con riserva a sé dell'usufrutto).

A seconda degli interessi delle parti, vi sono ragioni che dovrebbero portare il donatario a preferire tale figura di donazione rispetto alla donazione con riserva di usufrutto. Innanzi tutto, il donatario, pur non disponendo immediatamente dell'utilità del bene donato, potrebbe – pur se con qualche accorgimento – immediatamente giovarsene quale generica garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) sia quale eventuale garanzia specifica, iscrivendovi immediatamente ipoteca (non essendo a ciò di ostacolo l'art. 2823 c.c., che consente l'iscrizione dell'ipoteca su beni futuri quando essi vengano ad esistenza e, quindi, riferendosi espressamente non a beni che non sono nel patrimonio del datore di ipoteca ma solo a beni che ancora non esistono in natura). In aggiunta, il donatario non avrebbe quei carichi economici relativi alla conservazione del bene e fiscali che competono a chi ha il godimento del bene.

Liberalità e gratitudine

Lo studio delle donazioni riserva la sorpresa di una apparente contraddizione fra la definizione che di tale istituto offre il codice e le sue possibili declinazioni.

Non tutte le norme che disciplinano i vari istituti ne contengono una definizione, limitandosi talora a disciplinarne gli effetti e imponendo all'interprete uno sforzo logico qualificatorio invertito. Tuttavia, proprio con la donazione il codificatore del 1942 non aveva inteso sottrarsi ad inserire una norma di carattere generale, nella quale la donazione viene spiegata come il “*contratto*” con il quale “*per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione*”.

Figure come quelle che abbiamo molto sommariamente illustrato mostrano, però, che lo spirito di liberalità non è esente da calcoli e opportunismi e la donazione non muta, per ciò solo, la sua natura e i suoi complessi effetti.

In ogni caso, la donazione resta un istituto più che mai attuale e proteiforme, capace di soddisfare bisogni e interessi non solo del soggetto che riceve un beneficio ma anche del disponente, sotto la copertura armoniosa e la giustificazione apparente di un gesto generoso (del donante) e un animo grato (del donatario), che si incontrano in un rapporto di scambio non sinallagmatico.

36 In termini, App. Milano, 24.10.2022, n. 3328, in un caso di donazione di partecipazioni sociali da un padre ai figli, che poi ne avevano chiesto l'assoggettamento ad amministrazione di sostegno.

37 In termini, Cass. civ., 25.02.1987, n. 2003, in *Giur. It.*, 1989, I, 1771.

38 In termini, E. CALICE, *La revocazione della donazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, VI. *Le donazioni*, diretto da G. BONILINI, 2009, 1232.

39 Cfr. in giurisprudenza Cass. civ., 21.01.1959, n. 140, in Foro it., 1959, I, 580 con nota di A. TORRENTE, *Variazioni sul tema della donazione mortis causa*. Per una illustrazione del tema, v. D. FEOLA, *Donazione e clausola di restituzione del bene donato*, in *I Contratti*, 1996, 90.

40 U. CARNEVALI, *La donazione modale*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, cit., 845.

41 A. TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. MESSINEO e P. SCHLESINGER, II ed. agg., a cura di U. CARNEVALI e A. MORA, Torino, 2006, 628; B. BIONDI, *Le donazioni*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. VASSALLI, 1961, 564.

42 Così U. CARNEVALI, *La donazione modale*, in *Trattato*, cit., 863.

43 In termini, U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969, 88.

44 In termini, v. per esempio, Cass. civ., 20.07.2014, n. 14120

45 a precisato, in ogni caso, che, per gli immobili di interesse storico-artistico non è dovuta l'imposta sulle successioni, anche qualora il contribuente non abbia dichiarato nella denuncia di successione la soggezione dell'immobile al vincolo. È tuttavia dovuta l'imposta ipocatastale per il trasferimento. In termini, Cass. civ., 15.10.2010, n. 25366.

46 Per primo in dottrina, V. VITALI, *Delle donazioni*, Torino, 1914, 244.

47 Per la distinzione, v. D. FEOLA, *La donazione mortis causa*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, cit., 217.

LA PIETRA SCARTATA

Promuovere il dono per costruire comunità

Coordinamento editoriale: Bernardino Casadei – LYASIS EDIZIONI

Finito di stampare nel mese di dicembre 2024

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dei diritti e degli autori.

ISBN: 978-88-97292-48-7

In collaborazione con:

